

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO NON PROFIT

Lunedì 21 settembre 2026

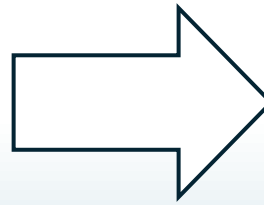
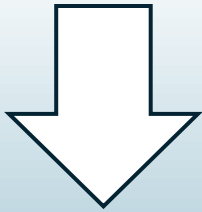


PROGRAMMA

**Le linee guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli
Enti del Terzo Settore**

a cura del Dott. Riccardo PETRIGNANI – Commercialista in Torino

*Articolo 50, comma 2, del Codice del Terzo settore.
Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio
incrementale degli ETS*



La Nota 22 giugno 2026 n. 9981 diffonde le linee guida sulla devoluzione del patrimonio degli ETS. Il documento «chiarezza» il calcolo del patrimonio incrementale in caso di cancellazione dal RUNTS e le procedure per lo scioglimento degli ETS.

Articolo 9 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (anche Codice del Terzo settore o CTS) dispone che:

“[i]n caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale”.

Le Linee Guida del Ministero del Lavoro

Nota 22.6.2026 n. 9981 – devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore



ESTINZIONE O SCIoglimento

L'ente cessa di operare e viene cancellato dal Registro.

- **Devoluzione integrale del patrimonio residuo**
- Rileva il patrimonio complessivo formatosi nella gestione dell'attività, non solo quello creato in costanza di iscrizione
- *Riferimento: art. 9 del DLgs. 117/2017*

CANCELLAZIONE DAL RUNTS

L'ente continua a operare secondo la disciplina del diritto comune.

- **Devoluzione del solo patrimonio incrementale**
- Rileva l'incremento realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS
- *Vale sia per la cancellazione volontaria sia per quella d'ufficio*

Le Linee Guida illustrano i criteri per determinare patrimonio iniziale, patrimonio finale e patrimonio incrementale ai fini della relativa devoluzione.

Le casistiche che comportano la devoluzione

Devoluzione parziale o integrale del patrimonio secondo le Linee Guida



Perdita della qualifica di Onlus

es. mancata iscrizione nel RUNTS entro il 31 marzo 2026



Devoluzione del
Patrimonio incrementale

Cancellazione volontaria od obbligata dal RUNTS

l'ente continua a operare come ente di diritto civile (art. 50 co. 2 CTS)



Devoluzione del
Patrimonio incrementale

Scioglimento dell'ente nel periodo di iscrizione nel RUNTS

estinzione (art. 9 CTS)



Devoluzione del
Patrimonio residuo

Art. 101 co. 8 CTS

- La perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, anche come impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento.
- Vale anche per i trust Onlus e per le Onlus che, per direzione, coordinamento o controllo dei soggetti ex art. 4 co. 2, non possono divenire ETS, se lo statuto prevede attività di interesse generale non commerciali, assenza di lucro e stabile destinazione dei beni.
- Se si sciogliono o modificano tali clausole: devoluzione ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero (art. 148 co. 8 TUIR).

Precisazioni

- Onlus: il patrimonio incrementale si determina secondo le Linee Guida emanate dalla ex Agenzia per le Onlus, riferimento naturale anche per gli ETS.
- Enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 4 co. 3 CTS): la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato realizzati negli esercizi di iscrizione (art. 25 DM 106/2020).

Le cause di uscita dal RUNTS

Art. 23 DM 106/2020, raggruppato in tre cluster dalle Linee Guida



CANCELLAZIONE VOLONTARIA

Istanza motivata dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS.

Esempi di motivazione: prevalenza di attività diverse da quelle di interesse generale, controllo acquisito da una PA, trasformazione in società di capitali.

CANCELLAZIONE OBBLIGATA

Mancanza dei requisiti per operare come ETS. Consegue a:

- provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria o tributaria;
- accertamento d'ufficio, anche da attività di altre amministrazioni (es. amministrazione finanziaria);
- inutile decorso del termine assegnato con diffida per il deposito di atti, aggiornamenti e informazioni.

ESTINZIONE

Cancellazione a seguito della manifestazione e «certificazione» di una causa di scioglimento, con la relativa procedura.

Avviene al deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria, se l'ente è iscritto nel registro delle persone giuridiche.

Art. 50 co. 2 CTS: l'ente cancellato per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il patrimonio, limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi di iscrizione nel RUNTS.

Il quadro normativo di riferimento (1/2)



Norma	Contenuto rilevante
Art. 9 DLgs. 117/2017	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.
Art. 25 DLgs. 117/2017	La decisione di sciogliere l'ente origina dalla volontà ultima dell'assemblea, o dell'organo deputato nelle fondazioni.
Art. 13 co. 2 DLgs. 117/2017	Enti senza personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 euro.
Art. 13 co. 2-bis DLgs. 117/2017	Enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro.
Art. 47 DPR 445/2000	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzabile in assenza di beni o per il patrimonio non assoggettato a devoluzione.

Il quadro normativo di riferimento (2/2)

Le ulteriori disposizioni richiamate dalla Nota n. 9981/2026



Norma	Contenuto rilevante
Art. 50 co. 2 DLgs. 117/2017	L'ente cancellato per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile devolve preventivamente il patrimonio, limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi di iscrizione.
Art. 23 DM 106/2020	Presupposti di cancellazione dal RUNTS: volontaria, obbligata, estinzione.
Art. 25 DM 106/2020 (mod. DM 2/2026)	Devoluzione del patrimonio. Co. 1-ter: attestazione del revisore legale e situazione patrimoniale alla data della delibera.
Art. 25-quater DM 106/2020	Documentazione da allegare per gli enti che redigono il rendiconto per cassa.
Art. 91 co. 2 DLgs. 117/2017	Devoluzione in assenza o in difformità dal parere: sanzione da 1.000 a 5.000 euro per rappresentanti legali e amministratori.
Art. 101 co. 8 DLgs. 117/2017	La perdita della qualifica di Onlus per iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento.
Art. 21 c.c.	Statuto silente: scioglimento e devoluzione richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 49 DLgs. 117/2017	L'ufficio del RUNTS accerta, anche d'ufficio, le cause di estinzione o scioglimento e ne dà comunicazione ad amministratori e presidente del tribunale.

La sequenza logica del calcolo

Tre grandezze distinte, ciascuna con regole proprie di determinazione



1

Patrimonio iniziale

Fotografia alla data d'iscrizione nel RUNTS (o nei previgenti Registri per gli enti di diritto transitorio), documentata da bilanci pubblici o da documentazione certa.

2

Patrimonio finale

Valori contabili di una situazione quanto più prossima alla data presunta di uscita dal RUNTS, comunque non antecedente a **120 giorni dalla delibera**.

3

Patrimonio incrementale

Differenza depurata delle variazioni di valore che non risentono dell'acquisizione della qualifica di ETS.

Le situazioni patrimoniali desunte dai prospetti contabili sono il punto di partenza, e non di approdo, per la determinazione del patrimonio incrementale.

La determinazione del patrimonio iniziale



La data di riferimento

- ✓ ETS: coincide di norma con la data di iscrizione al RUNTS.
- ✓ Enti del Terzo settore di diritto transitorio: coincide con la data di iscrizione nei previgenti Registri.

La documentazione della consistenza

- Bilanci depositati presso la Regione o la Prefettura
- Bilanci depositati presso gli Albi territoriali o il RUNTS
- Bilanci approvati dagli organi deliberanti e presenti in sede

È il primo punto di attenzione operativa, poiché senza una data certa e una consistenza documentata non si può costruire il calcolo.

Patrimonio iniziale: assenza di documentazione

Il caso più frequente negli enti di piccole dimensioni



In assenza dei bilanci, la consistenza va dimostrata attraverso una documentazione «certa».

Rendicontazioni

Rendicontazione fornita a enti terzi per la concessione di contributi

Estratti conto

Estratti conto bancari relativi al periodo di riferimento

Visure catastali

Visure catastali per i beni immobili di proprietà

In ogni caso la documentazione deve consentire di ricostruire con attendibilità la misura del patrimonio complessivo esistente alla data iniziale.

Patrimonio iniziale «surrogato»: l'esempio dell'APS

Se la documentazione originaria manca, si risale alla data più lontana documentabile con attendibilità



12 febbraio 1984

30 aprile 1989

31 dicembre 1995

30 ottobre 2025

Costituzione dell'APS

Iscrizione nel registro locale
delle APS

Primo rendiconto reperibile nei
libri sociali: patrimonio iniziale

Delibera di uscita dal RUNTS

Patrimonio incrementale

Dichiarazione del legale rappresentante

- mancato reperimento del patrimonio iniziale e relativo motivo;
- data di riferimento del patrimonio iniziale «surrogato»;
- documentazione di supporto che consente di considerarlo tale.

Attestazione del revisore legale

Art. 25 co. 1-ter DM 106/2020: in sede di richiesta del parere il revisore attesta entità e composizione del patrimonio dell'ente, indicando l'eventuale ammontare non assoggettato a devoluzione.

Cassa e competenza: la comparabilità dei dati

Il patrimonio iniziale deve essere comparabile con quello alla data presunta di uscita dal RUNTS



CORRETTO: integrare il dato iniziale

APS che prima dell'iscrizione redigeva un rendiconto per cassa e poi è tenuta al bilancio per competenza (art. 13 co. 1 CTS).

I dati del patrimonio iniziale vanno integrati secondo la competenza economica, anche ricostruendo la composizione patrimoniale dalla documentazione reperita.

Esempio: il prospetto «Sezione B – Situazione attività e passività al termine dell'anno» delle Linee guida e schemi dell'Agenzia per le Onlus.

NON CORRETTO: convertire il dato finale in cassa

Non è corretto convertire i dati attuali, determinati per competenza, in termini di cassa (art. 13 co. 2 e 2-bis CTS) per uniformarli al patrimonio iniziale.

La rendicontazione per cassa, se non integrata, non basta a dare conto dell'effettiva consistenza del patrimonio.

Onere documentale e ruolo del revisore

- Spetta all'ente fornire la documentazione di supporto per la stima del patrimonio iniziale (e finale).
- Il revisore, se rileva una discrasia tra valori contabili e valore degli elementi patrimoniali desumibile dalla documentazione, interviene sui dati di bilancio.

La determinazione del patrimonio finale



Si parte dai valori contabili di una situazione contabile quanto più prossima alla data presunta di uscita dal RUNTS.

120 giorni

La situazione contabile di riferimento non può essere antecedente a 120 giorni dalla data della relativa delibera.

30 giorni

La delibera deve essere depositata entro 30 giorni presso l'ufficio del RUNTS.

Il vincolo dei 120 giorni va governato a monte: la situazione contabile e la delibera vanno pianificate insieme, non in sequenza.

Patrimonio finale: la situazione patrimoniale da allegare

Art. 25 co. 1-ter DM 106/2020, come modificato dal DM 2/2026



Alla richiesta di parere l'ETS allega una situazione patrimoniale redatta secondo l'art. 13 co. 1 CTS, riferita alla data in cui l'organo competente ha deliberato di richiedere la cancellazione dal RUNTS.

Esonero

L'ente è esonerato dalla produzione della situazione patrimoniale se:

- la delibera è assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- il bilancio d'esercizio è già depositato al RUNTS (art. 48 co. 3 CTS).

Onlus: comparabilità degli schemi

Dal bilancio 2021 le Onlus, quali «ETS temporanei», adottano gli schemi ministeriali del 5 marzo 2020; all'acquisizione della qualifica usavano verosimilmente schemi diversi, che vanno adattati per rendere comparabili le poste.

Valori contabili e valore effettivo

- I valori contabili sono convenzionali (OIC 35 e altri principi): se il revisore rileva una discrasia con il valore effettivo degli elementi patrimoniali finali, interviene sui dati di bilancio.
- La delibera va depositata presso l'ufficio del RUNTS entro 30 giorni (art. 20 DM 106/2020).

Il patrimonio incrementale: il principio



Le situazioni patrimoniali desunte dai prospetti contabili, ed eventualmente rettifiche, sono solo il punto di partenza, e non di approdo, per la determinazione del patrimonio incrementale.

La regola operativa

- ✓ Occorre distinguere le variazioni di valore che non risentono dell'acquisizione della qualifica di ETS ed eliminarle dal conteggio del patrimonio incrementale.
- ✓ Le Linee Guida declinano il principio attraverso l'analisi di diverse casistiche relative all'iscrizione di un immobile.
- ✓ I criteri illustrati sono applicabili, con i dovuti accorgimenti, anche alle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

Le casistiche sugli immobili (1/2)

Acquisto o donazione: effetti sul patrimonio iniziale, finale e incrementale



Fattispecie	Trattamento
Acquisto/donazione prima della qualifica, senza incrementi di valore in costanza di qualifica	Il bene non concorre né al patrimonio iniziale né a quello finale, poiché non acquisito in costanza di qualifica: va eliminato ai valori contabili da entrambi.
Acquisto/donazione prima della qualifica, con incrementi di valore per interventi sul bene	Il bene non concorre al patrimonio iniziale; gli interventi che ne hanno incrementato il valore concorrono al patrimonio incrementale. Il bene si elimina da iniziale e finale, salvo l'incremento ai valori contabili alla data di richiesta del parere.
Acquisto/donazione in costanza di qualifica, senza incrementi di valore	Il bene, non presente nel bilancio iniziale, concorre al valore incrementale per l'importo iscritto in sede di acquisto o donazione e presente nel bilancio finale.
Acquisto/donazione in costanza di qualifica, con incrementi di valore per interventi	Il bene concorre al valore incrementale per l'importo di acquisto o donazione, incrementato del costo degli interventi effettuati. Il valore complessivo è presente nel bilancio finale.

Le casistiche sugli immobili (2/2)

Vendita in costanza di qualifica e valutazioni al fair value



Fattispecie	Trattamento
Acquisto/donazione prima della qualifica e vendita in costanza di qualifica, senza incrementi di valore	La vendita non concorre al patrimonio incrementale. Il maggior valore scaturente dalla vendita va decurtato dal bilancio finale; in caso di minor valore, va invece incrementato.
Acquisto/donazione prima della qualifica e vendita in costanza di qualifica, con incrementi per interventi	Non concorre il valore di acquisto, concorrono gli incrementi per i lavori effettuati: duplice trattamento del maggior valore da vendita.
Acquisto/donazione in costanza di qualifica con incrementi di valore per valutazioni al fair value	L'incremento tra bilancio iniziale e bilancio finale non deve essere conteggiato, perché l'incremento non è «reale».

Esempio del Ministero: immobile iscritto a 100 nel patrimonio iniziale e venduto a 140 in costanza di iscrizione. Si eliminano 100 dal patrimonio iniziale e 140 dal finale, oppure direttamente 40 dal patrimonio finale.

Rimanenze, circolante e immobilizzazioni finanziarie



CONCORRONO

La variazione delle rimanenze, così come degli altri elementi del circolante, costituisce di base un incremento del patrimonio marginale, in quanto connessa all'attività operativa svolta sotto forma di ETS.

NON CONCORRONO

Le variazioni di valore che non risentono dell'acquisizione della qualifica di ETS:
rivalutazioni al fair value, beni acquisiti prima dell'iscrizione, plusvalenze su beni già presenti nel patrimonio iniziale.

Estensione alle immobilizzazioni finanziarie

I criteri illustrati per gli immobili sono applicabili, con i dovuti accorgimenti, anche a partecipazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

Passività, sopravvenienze ed errori contabili

Il patrimonio incrementale può derivare anche da riduzioni di passività



Il patrimonio è la differenza tra attività e passività: l'incremento può derivare dall'aumento delle attività come dalla riduzione delle passività. Le passività difficilmente possono essere escluse dal calcolo, ma vanno verificate le singole circostanze.

1

Fondo rischi ante iscrizione

Fondo rischi iscritto prima dell'iscrizione nel RUNTS e poi rivelatosi eccessivo o non congruo: la revisione della stima certifica una situazione preesistente, quindi le movimentazioni successive all'iscrizione vanno sterilizzate.

2

Sopravvenienze

Le sopravvenienze passive o attive connesse a circostanze sorte prima dell'acquisizione della qualifica vanno anch'esse sterilizzate nel calcolo del patrimonio incrementale.

3

Errori contabili

In presenza di errori contabili rilevanti nella misurazione del patrimonio, occorre intervenire sul patrimonio iniziale e su quello finale, affinché l'errore non falsi la misura dell'incremento.

Le Linee Guida suggeriscono una tabella che evidenzi i valori patrimoniali e le rettifiche su immobili, beni mobili, partecipazioni e diritti di brevetto.

L'esempio numerico del Ministero (1/3): i prospetti

Situazione patrimoniale iniziale (2012) e finale (2025) come da bilancio



Attività	2012	2025
Crediti vs soci	60	95
Immobilizzazioni	310	840
– Immateriali	30	60
– Materiali	160	550
– Finanziarie	120	230
Rimanenze	25	45
Cassa e disponibilità	20	30
Totale attività	415	1.010

Passività e patrimonio netto	2012	2025
Fondi rischi e oneri	35	60
Fondo TFR	20	45
Debiti	80	345
Totale passività	135	450
Patrimonio netto	280	560

Primo livello di patrimonio incrementale

PN finale 560 – PN iniziale 280 = 280

È solo il punto di partenza: se nel patrimonio vi sono elementi il cui valore è cambiato per fattori diversi dalla gestione, occorre apportare le dovute rettifiche prima di confrontare i due valori.

L'esempio numerico del Ministero (2/3): le rettifiche

Si eliminano gli elementi il cui valore è variato per fattori diversi dalla gestione (in rosso i valori rettificati)



Attività	2012	2025
Crediti vs soci	60	95
Immobilizzazioni	120	570
– Immateriali	30	60
– Materiali	60	350
– Finanziarie	30	160
Rimanenze	25	45
Cassa e disponibilità	20	40
Totale attività	245	750

Valori come pubblicati nelle Linee Guida. Nei prospetti rettificati alcune voci non quadrano aritmeticamente: totale attività 2012 esposto in 245 a fronte di una somma di 225; debiti portati da 80 a 280 (2012) e da 345 a 445 (2025); immobilizzazioni materiali 2025 ridotte di 200 anziché di 250; cassa 2025 da 30 a 40.

Passività e patrimonio netto	2012	2025
Fondi rischi e oneri	35	60
Fondo TFR	20	45
Debiti	280	445
Totale passività	335	550
Patrimonio netto	80	200

Immobile: 100 nel 2012, 250 nel 2025 per rideterminazione al fair value alla prima redazione del bilancio con le norme ministeriali (OIC 35): escluso.

Partecipazioni: 90 nel 2012, 70 nel 2025: eliminate dal conteggio.

PN iniziale rettificato 80 · PN finale rettificato 200

L'esempio numerico del Ministero (3/3): l'attualizzazione

Il PN iniziale rettificato va rivalutato al valore corrente con i coefficienti ISTAT (rivaluta.istat.it)



80
PN iniziale rettificato – dicembre 2012

rivalutazione ISTAT



98
PN iniziale rivalutato – valore attuale

Secondo ISTAT il patrimonio iniziale di 80 a dicembre 2012 «vale» oggi 98.

200
PN finale rettificato – 2025



98
PN iniziale rivalutato



102
Patrimonio incrementale da devolvere

Dal primo livello al dato finale

Primo livello (PN finale – PN iniziale): 280.

Dopo rettifiche e attualizzazione: 102.

Parere sempre obbligatorio

Se il patrimonio incrementale è pari o inferiore a zero non vi è nulla da devolvere, ma la richiesta di parere resta obbligatoria: è il calcolo a «chiarire» che non vi è stato aumento di patrimonio.

L'utilizzo del rendiconto per cassa



La contabilità per cassa non è in grado di per sé di evidenziare un «patrimonio», non consentendo di rilevare gli elementi patrimoniali e, tranne cassa e banca, finanziari.

Documentazione da allegare alla richiesta di parere

- Rendiconto per cassa alla data della delibera, con elenco dei beni immobili e dei beni mobili inventariati e indicazione del relativo valore; in assenza di beni, dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 445/2000.
- Enti ex art. 13 co. 2 (entrate non superiori a 300.000,00 euro): documentazione comprovante l'ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato a devoluzione.
- Enti ex art. 13 co. 2-bis (entrate non superiori a 60.000,00 euro): dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 445/2000 sull'ammontare del patrimonio non assoggettato a devoluzione.
- **A tali elementi dovrebbero aggiungersi i crediti per l'attività, i debiti e le passività certe, come il Fondo TFR.**

I criteri residuali: l'esempio del Ministero

Quando non è possibile determinare il patrimonio incrementale con attendibilità



Si comparano la cassa e le disponibilità liquide esistenti alla data iniziale e a quella finale, tenendo conto degli elementi che ne hanno inciso la consistenza senza essere riconducibili alla qualifica di ETS.

Dato	Importo
Patrimonio «liquido» iniziale	630
Patrimonio conclusivo	810
Vendita di immobile in costanza di iscrizione, non presente nel patrimonio iniziale	300
Patrimonio finale riconteggiato (810 – 300)	510

Il patrimonio iniziale (630) risulta superiore al patrimonio finale riconteggiato (510): l'ente non dovrà devolvere alcun importo. L'esempio non tiene conto dell'effettiva rivalutazione del patrimonio iniziale.

Uscita dal RUNTS: istanza, convenienza fiscale e sanzioni



Istanza motivata

L'ente presenta istanza motivata all'ufficio competente, esplicitando le ragioni della delibera. Ad esempio:

- volontà dei soci di svolgere in prevalenza attività diverse da quelle di interesse generale;
- acquisito controllo da parte di una PA ex art. 1 co. 2 DLgs. 165/2001;
- trasformazione in società di capitali.

La migrazione tra sezioni non è «uscita»

Chi migra tra sezioni del Registro resta nel perimetro del Terzo settore: l'ODV che opta per la qualifica di impresa sociale migra semplicemente tra sezioni, pur mutando adempimenti e riferimenti normativi.

La «convenienza» fiscale

Per analogia con la perdita della qualifica di Onlus, il vantaggio fiscale originato dall'iscrizione nel RUNTS dovrebbe concorrere come elemento incrementale del patrimonio da devolvere. Le Linee Guida ne riconoscono la complessità: si può partire dal patrimonio differenziale, al netto delle casistiche esaminate.

Sanzioni (art. 91 co. 2 CTS)

da 1.000 a 5.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria per rappresentanti legali e componenti degli organi amministrativi, se la devoluzione avviene in assenza o in difformità dal parere dell'ufficio del RUNTS.

Scioglimento: il parere del RUNTS



30 giorni

Il parere dell'ufficio del RUNTS, essenziale per procedere alla devoluzione, deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Silenzio-assenso

Scaduto il termine dei 30 giorni vale la regola del silenzio-assenso.

Contenuto della richiesta e legittimazione

- ✓ La richiesta dovrebbe descrivere sinteticamente il patrimonio in devoluzione, per mettere l'ufficio del RUNTS nelle condizioni di esprimere un giudizio.
- ✓ La richiesta va legittimata dalla prova che siano stati seguiti i passaggi necessari per giungere allo scioglimento.
- ✓ Va allegato il verbale dell'assemblea e, possibilmente, anche dell'organo esecutivo che ha avanzato la proposta, per una cognizione più ampia dell'accadimento e delle motivazioni.

Scioglimento: delibera, legittimazione e beneficiario

La richiesta deve (i) legittimare la devoluzione e (ii) quantificare il patrimonio



Delibera e procedura

- Decisione dell'assemblea (o dell'organo deputato nelle fondazioni) in sede straordinaria, con quorum rafforzati.
- Statuto silente: art. 21 c.c., voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Atto costitutivo o statuto devono contenere le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo (art. 21 CTS).
- La proposta si inoltra secondo il CAD (DLgs. 82/2005), anche via PEC.
- Scioglimento anche d'ufficio (es. mancato funzionamento): l'ufficio del RUNTS accerta la causa e informa amministratori e presidente del tribunale (art. 49 CTS).
- La Fondazione Italia Sociale, destinataria residuale ex art. 9 CTS, è stata nel frattempo sciolta.

ETS Alfa
ente che si scioglie



ETS B
ente beneficiario

L'esempio del Ministero

Il patrimonio di Alfa comprende un immobile e un'attività di ristorazione. Per B è importante capire:

- se l'immobile ha un valore, anche qualora non sia valorizzato in contabilità e in bilancio;
- se l'immobile presenta pendenze in corso o irregolarità da sanare.

Per questo i valori dell'inventario possono discostarsi da quelli contabili: la stima è funzionale all'accettazione da parte del beneficiario.

Inventario e patrimonio complessivo



L'INVENTARIO

Nella delibera di scioglimento va riportato, oltre all'ultima situazione contabile assestata, un inventario degli elementi oggetto di devoluzione, con valutazione «economica» e sintetica descrizione.

I valori dei beni inventariati possono discostarsi dai valori contabili, che sono valori convenzionali: la stima deve essere funzionale all'accettazione da parte dell'ente beneficiario.

IL PATRIMONIO COMPLESSIVO

In caso di scioglimento l'ente non continua a operare dopo la cancellazione dal Registro.

Va quindi determinato il patrimonio complessivo formatosi nella gestione dell'attività, e non solo quello creato nel periodo di iscrizione nel RUNTS ed eventualmente nei Registri antecedenti, laddove in continuità.

È la differenza sostanziale rispetto alla cancellazione senza estinzione: cambia la base di calcolo, non solo la procedura.

Checklist operativa (proposta)



n.	Verifica	Documento o riferimento
1	Qualificare la fattispecie: estinzione oppure cancellazione senza estinzione	Determina se devolvere il patrimonio residuo o quello incrementale
2	Fissare la data iniziale	Iscrizione al RUNTS o ai previgenti Registri per gli enti di diritto transitorio
3	Documentare il patrimonio iniziale	Bilanci pubblici o documentazione «certa»; se surrogato, dichiarazione del legale rappresentante
4	Predisporre la situazione contabile finale	Situazione patrimoniale ex art. 13 co. 1 CTS alla data della delibera (salvo esonero)
5	Depurare le variazioni non riconducibili alla qualifica	Fair value, beni ante qualifica, fondi e sopravvenienze, errori; rivalutazione ISTAT del PN iniziale
6	Predisporre inventario e relazione descrittiva	Valutazione economica e sintetica descrizione dei beni
7	Inoltare la richiesta di parere e depositare la delibera	Deposito delibera entro 30 gg; attestazione del revisore; parere entro 30 gg, obbligatorio anche se nulla da devolvere



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos